COLLA QUALE SONO APPROVATE DUE CONVENZIONI PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI POSTALI MARITTIMI

Art. 3 (Convenzione concessione servizio postale nel Mediterraneo e Adriatico)

A guarentigia dell'anticipazione di tre milioni di lire verra' oppignorato al Governo tutto il materiale navale della Societa', la quale dovra' dare le prove di averne la assoluta e libera proprieta'. Questo materiale dovra' inoltre essere assicurato sino a concorrenza della somma anticipata, facendo girata al Governo delle polizze d'assicurazione.

L'oppignorazione verra' gradatamente ridotta in proporzione dei rimborsi che si verranno man mano effettuando.

A tal fine verra', d'accordo dalle parti, allestito uno stato indicativo della qualita' e quantita' del materiale, con indicazione del valore, che verra' firmato dalle parti o dai loro rappresentanti; verra' parimente designata la persona, o le persone che dovranno avere la custodia del pegno, e l'atto contenente lo stato del materiale e l'elezione del custode sara' inscritto nel registro della marina, e fatto cenno di esso in note sulle patenti.

Versione in vigore dal 11 maggio 1862, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Colla quale sono approvate due convenzioni per la concessione dei servizi postali marittimi
Estremi	Legge 13 aprile 1862, n. 551
Partizione	Convenzione concessione servizio postale nel Mediterraneo e Adriatico
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 1862

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/colla-quale-sono-approvate-due-convenzioni-per-la-concessione-dei/convenzione-concessione-servizio-postale-nel-mediterraneo-e-art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it